

## Articolo 638 del Codice Penale

L'Art.638 del C.P. prevede l'uccisione o il danneggiamento degli animali altrui. Il reato previsto in questo articolo è un reato più grave della semplice contravvenzione quale è il reato previsto dall'Art.727 del C.P., e per tanto non è applicabile il discorso dell'oblazione.

Il proprietario dell'animale deve chiedere al giudice ( pretore ), entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza del fatto, di perseguire la persona o le persone che gliel'hanno ucciso o danneggiato.

Senza querela non succede nulla e se il proprietario dell'animale ritira la querela il giudice non può più proseguire la sua azione penale. A differenza dell'Art. 727 che prevede il maltrattamento degli animali, quindi è perseguibile d'ufficio, cioè una volta che il pretore ha ricevuto la notizia del reato procede da solo fino alla condanna o all'assoluzione, l'Art. 638 viene considerato reato contro il patrimonio.

Il legislatore punisce più duramente l'uccisione o il danneggiamento di animali intesi come di proprietà che non il maltrattamento degli animali stessi. La pena può consistere nella reclusione fino a un anno, ma anche in una multa di Lit. 600.000.

Ma se il giudice decide di applicare solo la multa, il potere deterrente di questa norma sarà abbastanza inconsistente. L'unico vantaggio consiste nel fatto che non servono indagini per stabilire se l'animale è stato maltrattato o se ha sofferto, è sufficiente accertare la sua morte o il suo danneggiamento.

Quindi se escludiamo una condanna detentiva, l'Art. 727 del C.P. risulta essere più pesante come sanzioni pecuniarie ( da 2 a 10 milioni ) che non nell'Art.638 ( fino a Lit. 600.000 ). tenendo presente che la non menzione alla condanna nel casellario giudiziale può essere concessa solo nel caso di condanna o pena pecuniaria non superiore a un milione di lire o a pena detentiva non superiore a due anni, il responsabile dei reati di cui all'Art. 638 C.P. potrà anche non vedersi infangata la reputazione.

Chi invece venisse condannato per maltrattamenti agli animali ai sensi dell'Art. 727 C.P. a una pena pecuniaria superiore a un milione vedrà la sua condanna annotata nel casellario. Perciò bisognerà valutare attentamente tutte queste circostanze prima di avvalersi di una o dell'altra norma.

Anche per questo articolo la Corte di Cassazione ha elaborato alcuni principi :  
Se un animale viene colpito con un corpo contundente ( pietre, bottiglie etc. ) per allontanarlo e gli si causa qualche danno, si ha una responsabilità per colpa rilevante esclusivamente in sede civile ( Cass.31 marzo 1953 ).

Il deterioramento dell'animale può essere permanente o transitorio; pertanto sussiste il reato anche nel caso in cui all'animale sia stata cagionata una lesione guaribile in breve tempo (Cass. 27 giugno 1958 ).

Agli effetti dell'operatività della norma dell'Art. 638 C.P. il deterioramento dell'animale può essere di natura temporanea; pertanto sussiste il reato anche nel caso di applicazione dolosa dell'animale [nella specie : cavallo da corsa ] di farmaci ipnotico-sedativi volti a produrre una diminuita utilizzabilità e un minor rendimento di esso ( Pret. Roma 29 maggio 1973 ).

Perché il caso non venga punito in base all'Art. 638 C.P. occorre che il danno in atto o il pericolo di esso sia imminente e non possa essere evitato con forme meno drastiche della uccisione o danneggiamento dell'animale altrui ( Cass. 26 gennaio 1977 ).

[torna alla pagina delle leggi](#)